

CASSAZIONE: NULLO L'ACCERTAMENTO SE RINVIA AL PVC



LA CASSAZIONE SEZIONE CIVILE, CON SENTENZA DEL 28/01/2010, N. 1825, HA STABILITO CHE È NULLO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO MOTIVATO CON RINVIO AL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE NON ALLEGATO ALL'AVVISO E NON NOTO AL CONTRIBUENTE.

Nella sentenza si legge: "L'accertamento motivato con il rinvio ad un atto dell'A.F., come nella specie il p.v.c., non allegato all'avviso e non noto al contribuente e' dunque alla stregua di quanto sopra esposto nullo, non essendo invero al riguardo sufficiente nemmeno la produzione (nella specie, peraltro, neppure avvenuta) dell'atto stesso in sede contenziosa (v. Cass., 30/10/2002, n. 15319).

Orbene, emerge evidente come, nell'affermare - facendo specificamente richiamo alla suindicata Cass., 3/12/2001, n. 15234 -, che "E' richiesta quindi l'effettiva conoscenza, espressamente ritenendo irrilevante la semplice conoscibilita' del documento richiamato per relationem. Pertanto non e' condivisibile l'assunto dell'Ufficio che il contribuente ha dimostrato nel ricorso la perfetta conoscenza della natura della pretesa erariale", dei suindicati principi il giudice dell'appello ha nel l'impugnata sentenza fatto invero puntuale e corretta applicazione. All'inammissibilita' ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso."